

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 29. Aprile 1861.

dal Ministro delle Finanze

OGGETTO
*Costituzione del Gran Libro del Debito pubblico
del Regno d'Italia*

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

- Ufficio 1° Cini
» 2° Musacca
» 3° Capriolo
» 5° Broglio
» 6° Oldofredi
» 4° Pasini
» 7° Castagnola
» 8° Levi
» 9° Lanza Giovanni

Relatore *Pasini*

Adottata nella tornata del 10. giugno 1861.

1273
Ministero delle Finanze

677

Torino 2 luglio 1861.

Segretariato

M. S.

Illustrissimo Signore,

La Commissione incaricata dal Senato del Regno di riferire sul progetto di legge concernente lo estingimento del gran libro del debito pubblico, osserva nella sua relazione, che nell'ultima parte dell'articolo 2o di questo disegno di legge, già adottato dalla Camera elettiva, trovasi per errore materiale invocato

a modo di richiamo, l'articolo
30 invece dell'articolo
31.

Questo errore materiale legge
nella copia manoscritta
rimessa da questa segreteria
della Camera al Ministero,
è comunicata dal Governo
al Senato.

Può essere però il fotofornito
è certo che quell'errore
non sia nell'originale
conservato dalla Camera,
dettato, così pregna la signora
via per il Ministero di far ultor
trarre l'originale medesimo,
e per Ulteriori autorizzare
il Ministero. Inveniente a

inferire al Senato il fatto
di essere la sopra: nel'atto
volazione sbagliata nella
copia ma esatta nel
originale.

P. M. W. M.
W. S. S. S.

Signori Deputati.

Progetto di legge per la costituzione
del Gran Libro del Debito Pubblico
del Regno d'Italia



La istituzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, è l'oggetto della proposta di legge che ho l'onore di presentarvi.

L'unità politica del Regno non deve esser disgiunta dall'unità finanziaria, perché le forze produttive del Regno liberamente esplicate e insieme congiunte sono sorgenti d'una grande potenza.

Una delle più grandi manifestazioni di questa è il credito pubblico.

L'unità del credito è fra le conseguenze più importanti dell'unità politica, ed è una delle condizioni più valide per raffermarla e renderne più fruttuosi gli effetti nelle relazioni economiche e civili.

Lo Stato ed i cittadini ne conseguiranno grandissimi vantaggi; Lo Stato, perché l'interesse dei possessori delle rendite pubbliche, siccome stranieri o nazionali, sarà più strettamente legato alla stabilità politica del

Regno d'Italia, la quale
Stabilità è la causa più
efficace della floridezza del credito
Pubblico. - I privati perchè
l'Italia unita e forte offre
maggiori garanzie di quelle
che potevano offrire le sue provincie
divise e deboli, ed apre accanto
agli angusti mercati provinciali
il vasto mercato Italiano. E non
è dubbio che il credito dovrà elevarsi
gradatamente per la inclusione
nel Gran libro dei debiti ora
ristretti delle diverse provincie.

Eccovi, o signori, accennata
la ragione principale politica
ed economica della legge che
ho l'onore di presentarvi. In essa
troverete quelle disposizioni
le quali valgono a ben regolare
il debito pubblico del Regno e
possono estendersi senza offesa
di alcun diritto alla maggior
parte dei debiti già contratti
per essere indistintamente
inclusi nel gran libro.

A questo fine vi presenterò
Leggi speciali.

Gli studi condotti già
sotto i miei auspici hanno
mostrato che alcuni titoli
di credito per alcune particolari
condizioni non potranno sotto-
stare alle regole comuni, ma
se qualche eccezione è
necessaria non per questo

verrà meno la grande opera
unificatrice; esara data una
solemnè testimonianza che
il glorioso nostro risorgimento
procede in tutto e sempre col
massimo rispetto per ogni diritto.

Non ho certo bisogno di
dichiarare che avendosi avuto
a scopo l'unificazione dei vari
debiti, è stato tenuto conto dei
principii che riformarono le
leggi rispettive, e che in questo
difficile compito non è stato
necessario di lungarsi sui
dettami della scienza economica
e giuridica avvalorati da una
sicura esperienza.

Secondo quei dettami, anzi
che seguire il fallace e vizio
sistema del preordinato ammor-
tamento del debito, il nuovo progetto
di legge rimette a quelle annuali
sul bilancio il provvedere. Così
ad una finzione inutile sottentra
una verità, alla quale si era
dovuto cadere per la forza delle
cose, anche là dove si era tardato
ad accettarla come un principio.

Nella proposta di legge
è assunto il principio della
insequestrabilità delle rendite
inscisse. Questo principio è da
gran tempo proclamato non solo
dalla legislazione francese, ma
pur anche da quella degli
antichi Stati, tranne la

piemontese, la quale però lo
ammette in modo molto ristretto.

La legislazione francese e quella
di Napoli estendono il principio
della insequestrabilità fino a
vietare ogni vincolo a cui il
proprietario voglia assoggettare
la sua rendita nominativa.

Non è sembrato che in questo
dovevano quelle legislazioni
imitarsi.

I vincoli consensuali sono
assunti dalla legge piemontese
e da quella Toscana, né per
depe alcun inconveniente è
avvenuto.

L'esperienza dimostra non
è perirazione di togliere alla
proprietà della rendita uno
dei pregi del diritto di proprietà.

Far derivare il diritto d'ogni
vincolo dalla insequestrabilità
sarebbe una applicazione assurda
di una regola la quale anziché
giuvare al proprietario si
convertirebbe in suo danno.

Secondo la proposta, i vincoli
semestrati non riscoperti per
cinque anni continui sarebbe
colpite da prescrizione. Dopo
trent'anni continui si prescri-
verebbe la rendita e ne sarebbe
cancellata la iscrizione.

Questo principio conforme al diritto
comune è assunto in Francia né
contraddice alle diverse leggi d'Italia.

60

Vero è che in Napoli le rate
semestrali non riscossa per due
anni vengono dall'amministrazione
del debito pubblico depositate
nella cassa di ammortizzazione,
la quale ritenendole a titolo di
deposito non può prescrivere

Ma nessuna legge neppure
a Napoli dichiara l'imprescrittibilità
delle rendite iscritte, e
questo non si ottiene che per
effetto di una pratica speciale. Di
servizio e per le relazioni tra
l'amministrazione del debito
pubblico e la cassa di ammor-
tizzazione.

Credo inutile intrattenervi
o Signori, delle particolari
disposizioni onde si compone
il progetto di legge, cioè delle
sevizioni della rendita, dei
titoli che la rappresentano, delle
sanzioni e dei loro effetti,
e simili. Per le quali cose furono
consultate le legislazioni
straniere, le leggi delle varie
provincie del Regno ed i
risultamenti della esperienza;
fu posto ogni studio nel rendere
il più possibile semplici e
spediti le operazioni senza
menomare le garantigie che
si richiedono da una buona
Amministrazione.

Ne' minore studio a
conseguir questo fine si porrà

nella compilazione delle
disposizioni che devono succedere
alla legge conciliando l'unità
dell'indirizzo colla ben ordinata
distribuzione degli ufficii, nelle
varie parti del Regno in modo
da operare il più opportuno e
perfetto decentramento. Il quale
se di grande vantaggio sarà per
riuscire nelle altre parti della
pubblica amministrazione sarà
di utilità anche maggiore in
quella delle Finanze e specialmente
del credito pubblico che si collega
con intercipi tanto diffusi e
frequenti.

Non aggiungo altro o signor
perchè ragioni economiche e
finanziarie e politiche concorrono
a raccomandare un progetto, col
quale io mi sono retato a debito
di corrispondere ad un bisogno
di cui la pubblica opinione
si è già preoccupata con
giusta impazienza.

67 432

Progetto di legge

per la costituzione del Gran Libro del Debito pubblico
del Regno d'Italia.

Titolo primo

Disposizioni generali

Articolo 1°.

È istituito il Gran Libro Del Debito pubblico Del Regno
d'Italia.

Articolo 2°.

Il Gran Libro si aprirà con l'iscrizione della rendita creata
con la legge di questo giorno.

Con leggi separate sarà provveduto al modo d'includere
nel Libro Del Debito pubblico Italiano i Debiti pubblici esi-
stenti.

Articolo 3°.

Le rendite iscritte sul Gran Libro non saranno soggette ad
alcuna speciale imposta, né a legge qualsiasi che ne dimi-
nuisca o ritardi il pagamento in qualunque tempo o per qua-
lunque causa, anche di pubblica necessità.

Articolo 4°.

La prima assegnazione da farsi nel bilancio di ciascun
anno sarà pel pagamento delle rendite che costituiscono il

Debito pubblico.

Articolo 5°.

All'estinzione del Debito sarà provveduto con le leggi annuali dei bilanci.

Articolo 6°.

L'Amministrazione del Debito pubblico è posta sotto la vigilanza d'una Commissione composta:

Di tre Senatori e Di tre Deputati, a nomina delle rispettive Camere; - i Senatori ed i Deputati continueranno a far parte della Commissione anco nell'intervallo tra le legislature e le sessioni parlamentari, fino a nuova elezione;

Di tre Consiglieri di Stato, a nomina del Presidente del Consiglio;

Di un Consigliere della Corte dei Conti, a nomina del Presidente della medesima;

Di uno dei Presidenti delle Camere di Commercio del Regno, a nomina del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio;

Del Segretario Generale della Corte dei Conti.

Articolo 7°.

Il Presidente della Commissione sarà fra i componenti di essa nominato dal Re sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Egli pubblicherà ogni anno una relazione intorno all'amministrazione del Debito pubblico dell'anno precedente, ed il Ministro delle Finanze la presenterà al Parlamento.

64

Titolo secondo

Delle iscrizioni delle rendite e dei titoli che le rappresentano

Articolo 8°.

Il Gran Libro sarà aperto e conservato presso una Direzione Generale Del Debito pubblico, dalla quale Dipenderanno Uffici speciali.

Un Duplicato sarà depositato presso la Corte Dei Conti.

Articolo 9°.

Le rendite iscritte saranno rappresentate da titoli nominativi e da titoli al portatore, e gli uni e gli altri saranno soggetti al Diritto Di bollo Di centesimi cinquanta.

Articolo 10°.

I titoli nominativi consisteranno in un certificato della iscrizione della rendita.

I titoli al portatore consisteranno in cartelle staccate da un registro a matrice.

Ogni cartella avrà una serie Di cedole (vaglia o coupons) pel pagamento della rendita in rate semestrali.

Articolo 11°.

Le cartelle sono a rischio e pericolo De' portatori.

Articolo 12°.

Le iscrizioni nominative dovranno esser fatte a nome Di una sola persona, o Di un solo stabilimento o corpo morale.

Potrà iscriversi a nome Di più minori, o Di altri amministrati, purché siano rappresentati Da un sol tutore, curatore

ed amministratore.

Articolo 13°.

Le iscrizioni a nome di minori, o d'altri amministrati, porteranno la menzione dello stato e della qualità dei titolari, ed il nome del tutore ed altro legittimo rappresentante della persona, o del patrimonio cui spettano.

I tutori, curatori ed amministratori saranno responsabili della mancanza di tale indicazione.

Articolo 14°.

Le case di commercio dovranno iscriversi in nome della ditta, o ragione di banca o di commercio regolarmente notificata al tribunale competente.

Articolo 15°.

L'amministrazione del debito pubblico riconosce soltanto l'individuo iscritto sul Gran Libro come proprietario della iscrizione nominativa.

Titolo terzo

Delle traslazioni e dei loro effetti.

Articolo 16°.

Le iscrizioni nominative potranno trasferirsi, dividersi o riunirsi sotto gli stessi o sotto altri nomi a volontà dei titolari.

Potranno ancora tramutarsi in iscrizioni al portatore qualora non siano soggette a vincoli.

Articolo 17°.

Le iscrizioni al portatore potranno dividersi, riunirsi e tramu-

65
684
farsi in nominative, a semplice richiesta dell'esibitore.

Articolo 18°.

Le traslazioni delle iscrizioni nominative potranno effettuarsi non solo mediante atto notariale, ma ancora per mezzo di Dichiarazione fatta dal titolare o da un suo speciale procuratore presso l'Amministrazione del Debito pubblico, col Deposito del certificato.

La firma del Dichiarante dovrà essere autenticata per garantire l'identità e la capacità giuridica della persona da un agente di cambio, ovvero da un notaio ove non sono a ciò destinati gli agenti di cambio.

Il cessionario o l'acquirente potrà parimenti ottenere la intestazione della rendita mediante l'esibizione del certificato portante Dichiarazione di vendita, o cessione con firma del titolare autenticata da un agente di cambio, o da un notaio, o altro pubblico ufficiale che sia a ciò per legge o per regolamento speciale deputato.

Articolo 19°.

Le formalità prescritte nell'articolo precedente sono pure necessarie pel tramutamento delle iscrizioni nominative in cartelle al portatore.

Articolo 20°.

Il passaggio agli eredi, legatari ed altri aventi diritto nei casi di successione testamentaria ed intestata avrà luogo previo Deposito di copia autentica del titolo legale a possedere.

Nei casi di fallimento si applicheranno le leggi in vigore sulla materia, e le traslazioni ed intestazioni avranno luogo

in conformità delle ordinanze e delle sentenze dei giudici competenti.

Titolo quarto

Delle ipoteche e degli altri vincoli.

Articolo 21°.

Le iscrizioni nominative potranno essere sottoposte a vincolo, o ad ipoteca speciale e convenzionale, risultante, sia da atto pubblico, sia da Dichiarazione presso l'Amministrazione del Debito pubblico del titolare o del suo procuratore speciale, certificata da un agente di cambio, o da un notaio, per assicurare la identità e la capacità giuridica della persona del Dichiarante.

Articolo 22°.

L'usufrutto vitalizio non è ammesso a favore di più persone se non congiuntamente.

Quando il vincolo dell'usufrutto sia a favore d'una persona e suoi aventi causa, o di una corporazione, o di qualsivoglia stabilimento, non potrà durare oltre a 30 anni.

Articolo 23°.

Dell'ipoteca e del vincolo sarà fatta precisa e specifica annotazione tanto sulla iscrizione quanto sul relativo certificato, indicando così anche l'atto dal quale derivano.

Articolo 24°.

Il vincolo e l'ipoteca saranno identicamente conservati e trasportati nei passaggi e traslazioni delle iscrizioni.

Articolo 25°.

Un'iscrizione non può essere soggetta che ad un solo vincolo

66 7 485

o ad una sola ipoteca, tranne però il caso in cui trattisi di
ammotazione di Diritto d'usufrutto, sia legale, sia convenzionale.

Articolo 26°.

Le iscrizioni al portatore non possono sottoporsi ad ipoteca
ad altro vincolo.

Titolo quinto

Delle opposizioni e delle esecuzioni

Articolo 27°.

Le iscrizioni nominative non sono soggette ad opposizioni
che nei casi seguenti:

- 1.° In caso di perdita o smarrimento del certificato d'iscrizione;
- 2.° In caso di controversia sul Diritto a succedere;
- 3.° In caso di fallimento o di cessazione di beni.

Articolo 28°.

Nel caso di perdita di un certificato d'iscrizione nominativa,
il titolare od il suo legittimo rappresentante può ottenere la sospen-
sione del pagamento ed il rilascio d'un nuovo certificato, presen-
tandone dimanda con firma debitamente autenticata, e colla
esposizione d'elementi e di Documenti atti a fornire una prova
sommaria del fatto allegato.

L'Amministrazione del Debito pubblico ne farà pubblicare
avviso nel giornale ufficiale del Regno e nelle Borse di Commercio.

Il nuovo certificato sarà rilasciato tre mesi dopo la fat-
tane pubblicazione, qualora in questo termine non vi siano state
opposizioni.

Contemporaneamente al rilascio del nuovo certificato, sarà dichiarato l'annullamento del certificato precedente.

Articolo 29°.

Fuori dei casi accennati nei precedenti articoli, e dei casi di ipoteca, le rendite nominative iscritte sul Gran Libro del Debito pubblico non saranno soggette a sequestro, impedimento, od esecuzione forzata qualsivoglia e per qualunque altra causa.

Articolo 30°.

In nessun caso sarà ammesso sequestro, impedimento, od opposizione di sorta alcuna sulle rendite al portatore.

Articolo 31°.

Le iscrizioni sottoposte a vincolo, od ipoteca non potranno esser rese libere che per consenso del creditore o per autorità del giudice.

L'esecuzione derivante dall'ipoteca o dal vincolo avrà effetto per virtù ed in conformità delle decisioni del giudice competente.

Articolo 32°.

Le iscrizioni sottoposte a vincolo per cauzione nell'interesse dello Stato e della pubblica Amministrazione, saranno rese libere in tutto ed in parte a favore del Governo per Determinazione dell'autorità competente.

67
Titolo sesto

Del pagamento della rendita.

Articolo 33°.

La rendita annua sarà pagata in due rate uguali, alla scadenza d'ogni semestre.

Articolo 34°.

Le rate semestrali non reclamate per il corso di cinque anni continui dalla scadenza dei pagamenti, sono prescritte.

Sarà annullata l'iscrizione della rendita della quale non siasi reclamato il pagamento nel corso di trent'anni continui.

Articolo 35°.

Con R. Decreto saranno stabilite le norme per le Direzioni particolari, per le esecuzioni forzate delle rendite, e per quanto altro occorrerà all'eseguimento della presente legge.

W. G.

Progetto di legge presentato dal Ministero
della Finanza / Portogallo

Costituzione del Gran Libro del Debito pubblico
del Regno d'Italia

Tornata del 29 Aprile 1861.

11/11/81

SESSIONE 1861

N° 48-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**CINI, EUSACCA, CAPRIOLO, PASINI, BROGLIO, OLDOFREDI,
CASTAGNOLA, LEVI, LANZA GIOVANNI**

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze
nella tornata del 29 aprile 1861.

Istituzione
~~Istituzione~~ del Gran Libro del debito pubblico
del regno d'Italia.

Tornata del 31 marzo 1861.

SIGNORI,

I. Allorquando Cambon proponeva alla Convenzione nazionale la istituzione del Gran Libro, due erano i fini principali da lui contemplati. Era primo lo scopo di annullare tutti gli antichi titoli di debito creandone di nuovi; era secondo lo scopo di agevolare dei nuovi le mutazioni, di semplificarne la contabilità, di far possibile il pagamento della relativa rendita in tutti gli angoli della Francia. In altre parole eravi uno scopo eminentemente politico ed uno eminentemente finanziario.

Le condizioni presenti d'Italia, benchè diverse in molti altri riguardi, sono in questo analoghe alle condizioni in cui versava la Francia nel 1793.

Quanto al primo scopo, anche noi abbiamo una vera necessità politica di procedere alla istituzione del Gran Libro.

In Francia i titoli di debito appartenevano all'antico regime; presso di noi i titoli di debito appartengono in buona parte a dinastie antinazionali od a governi stranieri. Cambon voleva repubblicanizzare (così egli esprimevasi) il debito

(48-A)

2

pubblico; noi dobbiamo renderlo italiano. Noi dobbiamo istituire il Gran Libro per far disparire i titoli antichi che rappresentano un ordine di cose dalla volontà degli Italiani per sempre abbattuto, e dobbiamo sostituirvi un titolo nuovo, il quale anche nel campo del credito sia l'affermazione solenne del nostro diritto popolare.

Ciò per lo scopo politico. Quanto allo scopo finanziario noi abbiamo bisogno di risollevarlo il nostro credito per poterne far uso. Questo periodo di ricomposizione nazionale fece sospendere, momentaneamente e nelle odiose loro forme, parecchie imposte, e di qua venne che le ordinarie rendite fossero sensibilmente diminuite. Si aggiunge che le spese straordinarie di guerra furono molte e potrebbero ancora esser molte. Si aggiunge infine che a rendere effettiva, politicamente assicurata, economicamente e finanziariamente fruttuosa l'unità d'Italia, è mestieri incontrare subito e su larga scala spese ingenti in pubbliche costruzioni. A questo triplice ordine di grandi bisogni deve sopperire il credito finché le ordinarie rendite sieno riordinate, anzi accresciute, finché i pericoli imminenti di guerra sieno cessati, finché tutti indispensabili bisogni delle rapide comunicazioni tra parte e parte dello Stato sieno soddisfatti. E il credito non si può vederà se non sarà fortemente costituito. E non sarà fortemente costituito se non quando una legge comune a tutta l'Italia ne determini le condizioni, le garanzie, la retta amministrazione, la sicura e facile trasmissione. E non sarà fortemente costituito se non quando un'altra legge, applicabile a tutte le parti d'Italia, obblighi i moltiformi titoli dei tempi passati ad eguagliarsi fin dove è possibile ai titoli nuovi. Nessun dubbio che il credito riesca scemato se non siano tolte, almeno nella massima parte, quelle differenze di titoli nuovi e di titoli antichi, che le ostilità dinastiche non mancherebbero di rivolgere a tutto danno dei nuovi. Nessun dubbio d'altro canto che il credito dei titoli pubblici riesca maggiore a misura che se ne creano masse uniformi, con che s'ingrossano gl'interessi uniformemente spinti a mantenere l'ordine stabilito.

Anche nello scopo finanziario la istituzione del Gran Libro è dunque una suprema necessità.

E noi possiamo con tanta maggior fiducia presentarci all'Europa e dichiararle che intendiamo procedere a questo grande atto di prudenza politica e di amministrazione finanziaria, in quanto che noi lo accompagneremo colla più assoluta dichiarazione del nostro pieno rispetto ai diritti acquistati.

Sì, o signori, noi dobbiamo incominciare l'opera nostra dal dichiarare che i debiti incombeuti alle singole amministrazioni delle provincie antiche e nuove che costituiscono il regno, saranno tutti da noi religiosamente pagati. E noi non dobbiamo fare a questi debiti nessuna detrazione. Noi in questo riguardo dobbiamo imitare la Francia del 1814, del 1815, del 1830 e del 1848, che sempre in tutte le sue costi-

tuzioni successive incominciò dal dichiarare garantito il debito pubblico (1).

Che se noi facciamo atto di onestà e di lealtà riconoscendo quei debiti, noi senza dubbio siamo autorizzati per la ragione dei corrispettivi a pretendere che i detentori dei titoli riconoscano in noi la qualità di loro debitori. Se essi vogliono conservare le loro illusioni politiche, se vogliono seguire la fede di quei principi a cui la nazione ogni fede ha negato, noi non possiamo né dobbiamo impedirli. Ma se essi vengono a chiederci il pagamento delle rendite, è troppo giusto che consentano a riconoscer noi, che paghiamo, in luogo di coloro che dal pagamento cessarono.

Dalle cose dette deriva che, intendendo a istituire il Gran Libro, noi dobbiamo fare per modo:

1° Che sieno determinate le condizioni normali alle quali dovranno considerarsi contratti i debiti nuovi, e ciò nella mira di rendere soddisfatte le esigenze del credito dello Stato in generale;

2° Che sieno riconosciuti i debiti incumbenti alle cessate amministrazioni;

3° Che tutti essi debiti sieno inclusi nel Gran Libro;

4° Che, fin dove è possibile, essi debiti antichi sieno parificati al debito nuovo non solo nella forma materiale, ma ancora nelle intrinseche condizioni;

5° Che, dove non è possibile ordinare senz'altro la parificazione assoluta, ivi si renda almeno possibile la mutazione materiale dei titoli.

La legge che ora prendiamo in esame ha per diretto suo scopo i debiti di nuova creazione.

Quanto alla ricognizione dei debiti antichi, alla loro inclusione nel nuovo Gran Libro, alla loro unificazione in parte coattiva e in parte volontaria colle condizioni normali dei debiti nuovi, infine alla materiale mutazione dei loro titoli, questa legge intendeva farne riserva nell'alineia dell'articolo 2.

Pareva alla vostra Commissione che almeno la ricognizione dei debiti che alle antiche amministrazioni incombevano, si dovesse in questa medesima legge senza ritardo proclamare, pareva anzi ad alcuni dei commissari che si dovesse fare fin d'ora la enumerazione più completa possibile dei debiti suaccennati.

Senonché, interrogato il signor ministro su questo punto, egli ebbe a dare ampie spiegazioni. E mostrò come fosse già preparata una legge la quale riconosceva i debiti incumbenti alle antiche amministrazioni, li chiamava tutti a registrarsi nel nuovo Gran Libro, per molte delle loro categorie li obbligava non solo a vestire le forme del debito nuovo, ma ancora

(1) Cost. 6 aprile 1814, art. 24. Cost. 4 giugno 1814, art. 70. Cost. 22 aprile 1815, art. 65. Cost. 14 agosto 1850, art. 61. Cost. 4 novembre 1849, articoli 11 e 14.

(48-A)

4

ad assumerne le condizioni, e, per le poche rimanenti, aprendo fin d'ora l'adito alla materiale mutazione dei titoli, riservava di provvedere più tardi alla loro completa parificazione.

Che anzi il signor ministro presentava alla Camera nel dì 25 di questo mese il progetto di legge da lui preparato.

Con ciò l'alinea dell'articolo 2, che poteva prima parere insufficiente, divenne affatto superfluo. Con ciò l'ultima legge testè presentata, legandosi alla legge che ora ci occupa, rende completo il sistema. Ecco perchè la vostra Commissione avvisò di sopprimere l'alinea suddetto.

Ma se di questo modo la legge attuale si propone per diretto suo tema i debiti nuovi, ciò non vuol dire che nel risolvere le singole questioni e nel concretare le singole disposizioni essa non debba tenersi presente l'altra legge, e in questa la parificazione dell'antico al nuovo, e più specialmente la parificazione coatta per molti e volontaria per pochi nelle condizioni giuridiche e finanziarie.

Sin qui dei fini e della economia della legge; ora delle principali questioni che in essa occorrono.

II. La prima questione che deve risolversi con riguardo ai debiti nuovi, e conseguentemente anche ai vecchi, i quali ai nuovi devono assimilarsi, è la questione sulla imponibilità della rendita.

Pare infatti che giovi al credito dello Stato dichiarare formalmente che le rendite iscritte sul Gran Libro non potranno mai in nessun tempo o per qualunque causa anche di pubblica necessità venir assoggettate ad alcuna speciale imposta, e che il loro pagamento non potrà mai in nessun tempo o per qualunque causa anche di pubblica necessità venire diminuito o ritardato.

E pare inoltre che questa assicurazione, che le nuove rendite non potranno mai essere assoggettate ad alcuna speciale imposta, e il loro pagamento non potrà mai venire diminuito o ritardato, debba venir data, quantunque, accordandola al debito nuovo, essa risulti accordata a tutte le categorie di debito antico, delle quali si ordini la parificazione, e quindi anche ad alcune categorie di debito antico, che, per avventura, non vi avrebbero avuto diritto. Trovando infatti opportuno di rendere eguali, per quanto è possibile, le condizioni di tutto il debito nazionale, sì nuovo come antico, dobbiamo anche trovar opportuno di accordare, come al nuovo così anche all'antico, e perfino a quella parte del debito antico, al quale non spettasse, la garanzia da ogni speciale imposta e da ogni ritardo o diminuzione nel pagamento della rendita relativa.

Nè da ciò possono venir danni alla finanza pubblica. La quale se, riguardo alle accennate categorie di rendita antica rinunzia alla facoltà di ordinare speciali imposte, diminuzioni, o ritardi (facoltà della quale difficilmente verrebbe fatto uso), guadagna, dall'altro lato, nell'ampliata unifor-

mità del debito pubblico. Mosse da queste considerazioni l'accettazione dell'articolo 5 del progetto di legge.

La seconda questione che deve agitarsi è quella dell'ammortamento.

E qui noi seguiamo la via segnata dalla scienza e dalle amministrazioni più autorevoli, e cessiamo la inutile accreditazione dei fondi di ammortamento al corso. La cessiamo rispetto al debito nuovo, e conseguentemente la cessiamo anche rispetto al debito antico, che nel nuovo deve fondersi. Ma, ci giova ripeterlo, cessando una simile illusione, noi provvediamo alla semplicità ed alla evidenza dei conti senza nulla derogare al vero interesse e al giusto diritto dei creditori. E non è mestieri gittar parole a provarlo. Basta accennare il fatto che presso di noi il fondo di ammortamento al corso ha cessato da molto tempo di operare, ed ha cessato di operare molto tempo prima che si contraessero i prestiti di questi ultimi anni. Ciò dimostra che quella parte dell'editto 1819, la quale a simile ammortamento provvedeva, cadde in disusuetudine per tacito consenso di tutti gl'interessati, perchè tutti la riconobbero vuota di effetto.

Questi sono i motivi che persuasero di accettare la disposizione dell'articolo 5, secondo la quale è riservato alle annuali leggi sui bilanci tutto ciò che all'ammortamento riportasi.

Una terza questione che si sollevò nel seno della Commissione è relativa all'articolo 8. In quell'articolo diceva il progetto che il Gran Libro sarà aperto e conservato presso una direzione generale del debito pubblico, dalla quale dipenderanno uffizi speciali.

Si domandò se questi uffizi speciali potrebbero avere la facoltà di emettere titoli, sia nominativi, sia al portatore. E si domandò se, per dare ad essi una tale facoltà, potesse bastare il decreto reale in senso dell'articolo 53.

Si osservava a questo proposito che la utilità di accordare a questi uffizi speciali simile autorizzazione non poteva essere contestata. Nessun miglior mezzo per mettere la rendita pubblica alla portata dei piccoli capitalisti delle provincie. Ma, poichè queste direzioni speciali, rilasciando nuovi titoli in surrogazione di quelli che presso di esse fossero già registrati, fanno atto dal quale lo Stato rimane obbligato, perciò parve più opportuno esprimere nella legge che questa facoltà potrebbe ad esse venir conferita da reale decreto. In Francia la legge 14 aprile 1819, pur lasciando al regolamento ogni disciplina esecutiva, trovò indispensabile di accordare essa stessa una simile facoltà ai ricevitori generali.

La disposizione relativa l'abbiamo inserita nell'articolo ultimo del progetto.

Del resto è qui opportuno notare che la Commissione, lasciando a questo riguardo come stanno gli articoli 8 e 53, non ha inteso di pregiudicare in guisa alcuna la massima secondo la quale l'intervento della legge è sempre necessario

(48-A)

6

per determinare la istituzione e la pianta organica di un ufficio qualsiasi. La Commissione ha inteso soltanto di lasciare nella specialità del caso che il ministro provvegga e poi riferisca al Parlamento.

Una quarta questione si riferiva alle traslazioni ed alla in-sequestrabilità.

Variano alquanto fra loro in questo riguardo le leggi degli antichi Stati d'Italia.

Nelle provincie antiche la legge vigente è l'editto 24 dicembre 1819, con poche modificazioni. Questa legge (art. 53) ammette in alcuni casi la opposizione, fermo che, tolti questi casi, le iscrizioni di rendita non sieno soggette ad opposizione od esecuzione di sorta alcuna.

Nelle provincie napolitane la sequestrabilità delle partite di rendita presso l'amministrazione del debito pubblico è esclusa affatto in termini assoluti. (Decreti 18 marzo 1807 e 22 agosto 1815.)

In Francia la in-sequestrabilità s'introdusse a poco a poco e come ispirata dall'interesse pubblico che in essa andavasi riconoscendo. Da principio la famosa legge 24 agosto 1795 ammetteva in massima il sequestro od opposizione (art. 185, 186, 187 e 189). In seguito la legge 21 messidoro, anno v, non ammetteva più le opposizioni dopo che i certificati delle iscrizioni vendute avessero ricevuto il visto dell'apposito ufficiale della tesoreria nazionale. E non molto dopo la legge 8 nevoso, anno vi, stabilì che non sarebbero più ricevute opposizioni sulla rendita pubblica iscritta o da iscriversi, fosse o non fosse apposto il visto suddetto.

Nel Belgio le leggi 14 gennaio 1815, art. 1, e 15 maggio 1846, art. 59 e 40, e il regolamento 18 febbraio 1851, articoli 93 e 96, limitano la sequestrabilità al solo caso di sentenza esecutoria o di atto pubblico fatto in forma esecutoria.

In Inghilterra non si ammettono sequestri della rendita pubblica.

La in-sequestrabilità ha due fini che la giustificano e le servono di misura. È il primo di agevolare la commerciabilità della rendita pubblica. Il proprietario del certificato d'iscrizione deve poter cedere il suo diritto senza che il compratore sia tenuto a indagare presso la direzione del debito pubblico se vi sieno o non vi sieno sequestri od opposizioni. Il compratore dev'essere sicuro che nessun sequestro od opposizione viene preso in considerazione dal pubblico ufficio in confronto di chi si presenta col certificato d'iscrizione e col titolo del suo acquisto alla mano.

Secondo fine della in-sequestrabilità è di non intralciare l'amministrazione. Sarebbe assai difficile per l'amministrazione tener conto delle opposizioni, ed esaminare quando e come essa dovesse farvi ragione sospendendo i pagamenti o in altra guisa modificando il corso de' proprii atti. Per l'amministrazione è indispensabile che tutte le volte che le vien

domandato un mutamento, le sia presentato l'atto autentico dal quale il mutamento venga in via assoluta e incontestabile autorizzato.

Sono pochi i casi nei quali sia indispensabile ammettere la opposizione. E in questi pochi casi la opposizione non può nuocere ai fini suaccennati.

È primo il caso dello smarrimento del certificato. In questo caso la opposizione viene dallo stesso proprietario iscritto, il quale domanda la procedura per l'ammortamento del certificato smarrito. Se la opposizione viene dal proprietario iscritto, non può temersene alcun inconveniente. Poiché altri non potrebbe cedere in luogo di esso proprietario il certificato dell'iscrizione nominativa. Vi sarebbe solamente la possibilità che il proprietario fingesse lo smarrimento, e, ottenuto di questo modo il certificato nuovo, tentasse di cedere il certificato vecchio ad un compratore, facendoglielo credere tuttavia operativo. Questa eventualità, preveduta dall'editto 1819 con apposita penalità, ricadrebbe ora sotto la sanzione delle leggi relative alle truffe (Codice penale, articolo 626). E non occorre di più perchè debbasi trascurarla. La pena è qui troppo certa conseguenza del crimine, perchè il crimine avvenga. L'esperienza dimostra che non avviene, comunque tutte le Legislazioni ammettano nell'accennato caso la opposizione del proprietario intestato e la sostituzione di un nuovo titolo. L'esperienza dimostra che in nessun luogo e in nessun tempo questa opposizione è stata considerata anche in minimo grado pericolosa per i compratori di rendite. Quanto poi all'amministrazione pubblica, la opposizione ammessa in questo caso di smarrimento altro non opera fuorchè la sospensione dei pagamenti fino a che il precedente certificato sia abolito ed il nuovo siagli sostituito. L'amministrazione quindi non corre pericolo alcuno.

È secondo il caso di morte del creditore iscritto e di controversia sulla successione relativa. Anche in questo caso nessun inconveniente può derivare dalla opposizione che facesse uno dei pretendenti alla successione. In questo caso è necessario attendere il giudizio del tribunale competente. Fino a quel giudizio la trasmissibilità della rendita deve necessariamente arrestarsi. Nè ciò reca danno alla commerciabilità in genere della rendita, nell'atto stesso che pone l'amministrazione al sicuro da errori o controversie.

È terzo il caso di fallimento. Anche in questo caso l'opposizione, quanto è opportuna nell'interesse dei creditori, altrettanto è innocua nel riguardo della libera commerciabilità della rendita.

Possono le iscrizioni nominative venir assoggettate a vincoli? E questi vincoli sono essi da riguardarsi come ipoteche? Ecco un quarto punto da esaminarsi.

In Francia le iscrizioni di rendita sul Gran Libro sono considerate come cose mobili. Tal è la disposizione dell'articolo 161 del decreto 24 agosto 1793. Tal è quella dell'articolo 529

del Codice Napoleone (1). Nelle antiche provincie l'articolo 23 dell'editto 14 dicembre 1819 e l'articolo 2168 del Codice Albertino dichiarano che le dette iscrizioni sono suscettibili d'ipoteca. Nelle provincie napoletane l'iscrizione di rendita si considera cosa immobile solamente ai riguardi di alcuni speciali creditori che sono certi corpi morali.

Quali potrebbero essere i fini della legge nel parificare l'iscrizione nominativa ad una proprietà stabile ed il suo vincolo ad un'ipoteca? Potrebbero essere tre: 1° di rendere le dette iscrizioni passibili delle ipoteche legali; 2° di rendere più facile la pluralità dei vincoli successivi; 3° di rendere possibile l'impiego dell'iscrizione sul Gran Libro tutte le volte che la legge imponga l'obbligo di costituire un'ipoteca.

Ma se si considera che le ipoteche legali sono escluse e che è già ammesso dovere tutti i vincoli sulle iscrizioni di rendita essere convenzionali e speciali; se si considera che la pluralità dei vincoli è esclusa essa pure; se si considera che, ad ottenere il fine accennato per ultimo, basta dichiarare nella legge, che è autorizzata la costituzione a vincolo della rendita tutte le volte che sarebbe obbligatoria la costituzione di un'ipoteca; se tutto ciò si considera, deve concludersi che ogni giusta esigenza può essere adempita pur conservando alla rendita pubblica la sua qualità di effetto mobiliare.

Nella multiformità delle leggi vigenti in Italia è questo il partito più semplice. E d'altronde, conservando alla rendita pubblica la qualità di effetto mobiliare, le si mantiene una qualità che deve di sua natura tornar meglio accetta sul mercato europeo, assicurando vieppiù che la successione anche in questa parte del patrimonio non potrà non essere regolata dalle leggi personali del creditore iscritto.

E pertanto la materia delle traslazioni, delle opposizioni e dei vincoli riesce chiaramente regolata dalla nuova legge.

Da una parte, nessuna traslazione può avvenire senza l'appoggio dell'atto autentico dal quale sia consentita od ordinata, e quest'atto deve di regola essere accompagnato dal certificato d'iscrizione. I soli casi nei quali la produzione del certificato può non essere necessaria sono quelli del vincolo cauzionale, del decesso e del fallimento. In questi casi la necessità di produrre il certificato sparisce, perchè, rispetto al primo caso, l'annotazione del vincolo ha già avvertito che la vendita forzata e la conseguente traslazione dell'iscrizione era possibile, perchè, rispetto agli altri due, il giudice ha già riconosciuto che la produzione del certificato nelle particolari circostanze del caso possa omettersi, e vennero inoltre esperite le cautele prescritte dalla legge per condursi all'annullamento del certificato precedente.

(1) Veggasi anche MARLIN, *Répertoire*, mot: *Inscription sur le Grand Livre de la dette publique*, § 5.

Dall'altra parte, chi acquista per atto autentico e mediante consegna del certificato una rendita dal creditore iscritto, che sia libero disponente delle cose sue e per tale guarentito da un agente di cambio o notaio, quegli è sicuro di ottenere dalla direzione del debito pubblico la traslazione. Niente egli può temere da chi avesse acquistato o acquistasse colla consegna di un certificato precedente, perchè questo sarebbe stato annullato contemporaneamente al rilascio del nuovo. Niente egli può temere da chi avesse acquistato od acquistasse colla consegna di un certificato posteriore, perchè, se parliamo di certificato ritirato da chi pretendesse avere smarrito l'antecedente, abbiain già veduto che ogni timore è chimerico; e se parliamo del certificato ritirato dai creditori di un fallito, o dagli eredi di un defunto, abbiain già veduto che simile certificato non può essere ritirato se il giudice non abbia trovato di dispensare i creditori o gli eredi dall'obbligo di produrre il certificato precedente, e se inoltre non siano corsi almeno sei mesi dalla domanda del nuovo certificato e conseguentemente dalla dichiarazione di fallimento o dalla morte senza che in questo termine vi siano state opposizioni.

Da ultimo nessun vincolo è operativo se non è annotato anche nel certificato. Lo stesso usufrutto legale ha bisogno dell'annotazione sul certificato per potersi dire efficace rispetto ai terzi. Chi acquista per atto autentico e mediante consegna del certificato, non può dunque nulla temere nemmeno dal lato dei vincoli.

Egli è in questi sensi e per questi effetti che vennero portate alcune leggere modificazioni ai titoli III, IV e V.

III. Toccate così le principali questioni che nella legge si presentano, non altro ci rimane a fare fuorchè dar ragione delle più importanti fra le modificazioni di dettaglio.

All'articolo 2°, dopo tolto in vista della legge ultimamente presentata l'alinea, abbiain consacrato nell'articolo il principio evidente ed incontestabile che ogni emissione di rendita deve essere ordinata per legge.

All'articolo 3° non abbiain fatto altro che rendere più precisa la disposizione in esso contenuta.

All'articolo 19 abbiain introdotto una disposizione che ci pare indispensabile. Quest'è che nelle traslazioni la sentenza del giudice può surrogare il consenso dell'intestato. Obbligando del resto chi produce la sentenza a produrre anche il certificato d'iscrizione, il principio della insequestrabilità rimane perfettamente incolume; tanto più che l'effettuazione della traslazione a favore di chi produce il titolo di acquisto e il certificato d'iscrizione è per tutti i casi dichiarato di diritto dal nuovo articolo 21.

All'articolo 20 abbiain sostanzialmente mantenuto le disposizioni dell'articolo 20 del progetto ministeriale con pochissimi cangiamenti che si giustificano da sè medesimi.

E abbiain aggiunta la disposizione in virtù della quale il giudice nel caso di fallimento o decesso può dispensare dalla

(48-A)

produzione del certificato d'iscrizione. Il signor ministro avrebbe inteso di farne una disposizione di regolamento. Parve a noi che questa fosse più propriamente materia di legge.

All'articolo 22 abbiamo introdotto la disposizione che esime chi acquistò la rendita per effetto di una vendita forzata, originata da un vincolo, dalla esibizione del certificato d'iscrizione. Poichè questo deve già portare l'annotazione del vincolo, riesce indifferente ometterne in questo caso la restituzione. Nessuno può in buona fede acquistare un titolo vincolato, senza indagare se il vincolo sia riuscito alla vendita forzata. E chi acquista un siffatto titolo senza premettere siffatta indagine, deve subire le conseguenze del suo contegno, e la vendita eseguita contro colui che ha consentito il vincolo deve operare anche contro chi n'ebbe causa. Quest'aggiunta era già stata preparata nel progetto elaborato dal Consiglio di Stato.

All'articolo 25 abbiamo regolata la materia dei vincoli nel modo superiormente tracciato, ed abbiamo aggiunta la disposizione circa la possibilità di sostituire i vincoli delle rendite pubbliche alle cauzioni ipotecarie.

Agli articoli 25 e 26 abbiamo precisato ancor più la materia degli usufrutti, mantenendo inviolato il principio che nessun vincolo neppure di questa specie è efficace, se non è annotato nel certificato d'iscrizione.

E pertanto, o signori, colle modificazioni che abbiamo spiegato, ma che non alterano in nessuna guisa il concetto fondamentale della legge, ve ne proponiamo l'approvazione. Sarà così gettata la base organica del credito pubblico del regno d'Italia; proseguiremo l'edifizio votando la legge sulla unificazione dei debiti delle antiche amministrazioni; lo compiremo quel giorno, e Dio lo voglia vicino, nel quale avremo ristabilito l'equilibrio tra le spese e le rendite.

Torino, addì 51 maggio 1861.

PASINI, *relatore.*

TITOLO I

Disposizioni generali.

Art. 1.

È istituito il *Gran Libro del debito pubblico del Regno d'Italia*.

Art. 2.

Il Gran Libro si aprirà col'iscrizione della rendita creata colla legge di questo giorno.

Con leggi separate sarà provveduto al modo d'includere nel Libro del debito pubblico Maliano i debiti pubblici esistenti.

Art. 3.

Le rendite iscritte sul Gran Libro non saranno soggette ad alcuna speciale imposta, nè a legge qualsiasi che ne diminuisca o ritardi il pagamento in qualunque tempo o per qualunque causa, anche di pubblica necessità.

Art. 4.

La prima assegnazione da farsi nel bilancio di ciascun anno sarà pel pagamento delle rendite che costituiscono il debito pubblico.

Art. 5.

All'estinzione del debito pubblico sarà provveduto colle leggi annuali dei bilanci.

Art. 6.

L'amministrazione del debito pubblico è posta sotto la vigilanza d'una Commissione composta:

Di tre Senatori e di tre Deputati, a nomina delle rispettive Camere. I Senatori ed i Deputati continueranno a far parte della Commissione anco nell'intervallo tra le Legislature e le Sessioni parlamentari, fino a nuova elezione;

Di tre Consiglieri di Stato, a nomina del Presidente del Consiglio;

Di un Consigliere della Corte dei conti, a nomina del Presidente della medesima;

Di uno dei Presidenti delle Camere di commercio del Regno, a nomina del Ministro di agricoltura, industria e commercio;

Del Segretario generale della Corte dei conti.

TITOLO I

Disposizioni generali.

Art. 1.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 2.

Nessuna rendita potrà essere iscritta sul Gran Libro se non in virtù di una legge.

Art. 3.

Le rendite iscritte sul Gran Libro non potranno mai in nessun tempo o per qualunque causa, anche di pubblica necessità, venir assoggettate ad alcuna speciale imposta, e il loro pagamento non potrà mai in nessun tempo o per qualunque causa, anche di pubblica necessità, venir diminuito o ritardato.

Art. 4.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 5.

All'estinzione del debito pubblico provvederanno le leggi annuali dei bilanci.

Art. 6.

L'amministrazione del debito pubblico è posta sotto la vigilanza di una Commissione composta:

Di tre Senatori e di tre Deputati, a nomina delle rispettive Camere in ciascuna Sessione. I Senatori ed i Deputati ecc.,

~~il resto dell'articolo come qui contro.~~

~~Art. 7.~~

Il Presidente della Commissione sarà fra i componenti di essa, nominato dal Re, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

~~Egli pubblicherà~~ ogni anno una relazione intorno all'amministrazione del debito pubblico dell'anno precedente, ed il Ministro delle finanze la presenterà al Parlamento.

~~TITOLO II.~~

~~Delle iscrizioni delle rendite e dei titoli che le rappresentano.~~

~~Art. 8.~~

Il Gran Libro sarà aperto e conservato presso una Direzione generale del debito pubblico, dalla quale dipenderanno uffici speciali.

Un duplicato sarà depositato presso la Corte dei conti.

~~Art. 9.~~

Le rendite iscritte saranno rappresentate da titoli *nominativi* e da titoli al *portatore*, e gli uni e gli altri saranno soggetti al diritto di bollo di centesimi cinquanta.

~~Art. 10.~~

I titoli *nominativi* consisteranno in un *certificato* dell'iscrizione della rendita.

I titoli al *portatore* consisteranno in *cartelle* staccate da un registro a matrice.

Ogni *cartella* avrà una serie di *cedole* (*vaglia o coupons*) pel pagamento della rendita in rate semestrali.

~~Art. 11.~~

Le *cartelle* sono a rischio e pericolo de' portatori.

~~Art. 12.~~

Le iscrizioni *nominative* dovranno esser fatte a nome di una sola persona o d'un solo stabilimento o corpo morale.

~~Potranno farsi a nome~~ di più minori, o di altri amministrati, purché siano rappresentati da un sol tutore, curatore od amministratore.

~~Art. 13.~~

Le iscrizioni a nome di minori, o d'altri amministrati, porteranno la menzione dello stato e della qualità dei titolari, ed il nome del tutore od altro legittimo rappresentante della persona o del patrimonio cui spettano.

I tutori, curatori ed amministratori saranno responsabili della mancanza di tale indicazione.

~~Art. 14.~~

Le case di commercio dovranno iscrivere in nome della ditta, o ragion di banca o di commercio regolarmente notificata al Tribunale competente.

Art. 7.

Il Presidente della Commissione sarà fra i componenti di essa, nominato dal Re, sulla proposta del Consiglio dei Ministri.

Essa Commissione pubblicherà ~~il resto come di contro.~~

TITOLO II.

~~Delle iscrizioni delle rendite e dei titoli che le rappresentano.~~

Art. 8.

Il Gran Libro sarà aperto e conservato presso una Direzione generale del debito pubblico, dalla quale dipenderanno Direzioni speciali.

~~Un duplicato...~~ ~~il resto come di contro.~~

Art. 9.

Le rendite sono iscritte o a persona determinata od al portatore.

Le prime sono rappresentate da titoli *nominativi*, le seconde da titoli al *portatore*.

Gli uni e gli altri sono soggetti al diritto di bollo di centesimi cinquanta.

Art. 10.

I titoli *nominativi* consisteranno in un *certificato* dell'iscrizione della rendita.

I titoli al *portatore* consisteranno in *cartelle* staccate da un registro a matrice.

Ogni *cartella* avrà una serie di *stacchi* (*vaglia o coupons*) pel pagamento delle rendite in rate semestrali.

~~Art. 11.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 12.

Le iscrizioni *nominative* dovranno essere fatte a nome di una sola persona o di un solo stabilimento o corpo morale.

~~Potranno farsi a nome~~ ~~il resto come di contro.~~

~~Art. 13.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 14.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 15.

L'amministrazione del debito pubblico riconosce soltanto l'individuo iscritto sul Gran Libro come proprietario dell'iscrizione nominativa.

TITOLO III

Delle traslazioni e dei loro effetti.

Art. 16.

Le iscrizioni *nominative* potranno trasferirsi, dividersi o riunirsi sotto gli stessi o sotto altri nomi a volontà dei titolari.

Potranno ancora tramutarsi in iscrizioni al *portatore* qualora non siano soggette a vincoli.

Art. 17.

Le iscrizioni al *portatore* potranno dividersi, riunirsi e tramutarsi in *nominative* a semplice richiesta dell'esibitore.

Art. 18.

Le traslazioni delle iscrizioni *nominative* potranno effettuarsi non solo mediante atto notariale, ma ancora per mezzo di dichiarazione fatta dal titolare o da un suo speciale procuratore presso l'amministrazione del debito pubblico, col deposito del certificato.

La firma del dichiarante dovrà essere autenticata per garantire l'identità e la capacità giuridica della persona da un agente di cambio, ovvero da un notaio ove non sono a ciò destinati gli agenti di cambio.

Il cessionario o l'acquirente potrà parimenti ottenere la intestazione della rendita mediante l'esibizione del certificato portante dichiarazione di vendita, o cessione, con firma del titolare autenticata da un agente di cambio, o da un notaio, od altro pubblico ufficiale che sia a ciò per legge o per regolamento speciale deputato.

Art. 19.

Le formalità prescritte nell'articolo precedente sono pure necessarie pel tramutamento delle iscrizioni *nominative* in cartelle al portatore.

Art. 20.

Il passaggio agli eredi, legatari od altri aventi diritto, nei casi di successione testamentaria od intestata, avrà luogo previo deposito di copia autentica del titolo legale a possedere.

Nei casi di fallimento si applicheranno le leggi in vigore sulla materia, e le traslazioni ed intestazioni avranno luogo in conformità delle ordinanze e delle sentenze dei giudici competenti.

~~Art. 15.~~

~~Identico al qui contro.~~

TITOLO III

Delle traslazioni e dei loro effetti.

~~Art. 16.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 17.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 18.

Le traslazioni delle iscrizioni *nominative* potranno effettuarsi,

- a) Mediante convenzione notarile o giudiziale,
- b) Mediante dichiarazione fatta presso l'amministrazione del debito pubblico dal titolare o da un suo speciale procuratore, nominato in forma autentica. La firma del dichiarante dovrà essere autenticata, per garantire l'identità e la capacità giuridica della persona, da un agente di cambio, ovvero da un notaio ove non sono a ciò esclusivamente destinati gli agenti di cambio.

c) Mediante esibizione del certificato portante dichiarazione di cessione con firma del titolare, autenticata per garantire l'identità e la capacità giuridica della persona da un agente di cambio, ovvero nei luoghi, nei quali non sono a ciò esclusivamente destinati gli agenti di cambio, da un notaio o da altro pubblico ufficiale che sia a ciò per legge o per regolamento speciale deputato.

Anche nel primo e nel secondo caso si dovrà fare il deposito del certificato.

Art. 19.

La traslazione delle iscrizioni *nominative* potrà anche operarsi ~~per ordine~~ di decisione di giudice, passata in giudicato, che espressamente la ordini, e che sia essa pure accompagnata dal certificato d'iscrizione.

Art. 20.

Le traslazioni agli eredi legatari ed altri aventi diritto nei casi di successione testamentaria o intestata avranno luogo previo deposito in originale od in copia autentica del titolo legale a possedere. Nel caso di contestazione sul diritto a succedere, la traslazione non potrà aver luogo se non sia prodotta anche la decisione giudiziale e che essa sia passata in giudicato.

Nei casi di fallimento si applicheranno le leggi in vigore

I per

Il di effione
si beni, o

+ Anche nei casi di morte, di ufficio di beni,

sulla materia e le traslazioni avranno luogo in conformità delle ordinanze e delle sentenze dei giudici competenti.

~~Art. 20. In caso di successione o di fallimento la domanda di traslazione dev'essere accompagnata dal certificato d'iscrizione salvo che il giudice competente non abbia espressamente ordinato che la traslazione abbia luogo anche senza il detto deposito. In quest'ultimo caso per altro la traslazione non potrà eseguirsi se non dopo l'adempimento delle formalità prescritte all'art. 50 e dopo spirato il termine ivi stabilito.~~

~~Art. 21.~~

~~Allorquando sopra istanza di chi ha un vincolo cauzionale sulla iscrizione nominativa a tenore del successivo articolo 24 è seguita la vendita forzata della rendita, può il compratore in ordine all'atto di acquisto ottenere la traslazione al proprio nome, e se il possessore vincolato rifiuta la consegna del certificato non è necessario farne il deposito.~~

~~Art. 22.~~

~~Quando sono esibiti gli atti di cui nei precedenti articoli 18, 19, 20 e 21, l'amministrazione del debito pubblico eseguisce senz'altro le traslazioni, salvo solo il disposto degli articoli 27 e 50.~~

~~Art. 23.~~

~~Le formalità prescritte nell'articolo 18 sono pur necessarie pel tramutamento delle iscrizioni nominative in cartelle al portatore.~~

~~TITOLO IV~~

~~Delle ipoteche e degli altri vincoli.~~

~~Art. 24.~~

~~Le iscrizioni nominative potranno essere sottoposte a vincolo, o ad ipoteca speciale e convenzionale, risultante sia da atto pubblico, sia da dichiarazione presso l'amministrazione del debito pubblico del titolare o del suo procuratore speciale, certificata da un agente di cambio, o da un notaio, per assicurare l'identità e la capacità giuridica della persona del dichiarante.~~

~~Art. 25.~~

~~L'usufrutto vitalizio non è ammesso a favore di più persone se non congiuntamente.~~

~~Quando il vincolo dell'usufrutto sia a favore d'una persona e suoi aventi causa, o di una corporazione, o di qualsivoglia stabilimento, non potrà durare oltre a 50 anni.~~

~~Art. 26.~~

~~Dell'ipoteca e del vincolo sarà fatta precisa e specifica an-~~

~~TITOLO IV~~

~~Delle ipoteche e degli altri vincoli~~
~~Del vincolo sulle iscrizioni nominative.~~

~~Art. 24.~~

~~Le iscrizioni nominative potranno essere sottoposte a vincolo convenzionale (anche per oggetto di cauzione o garanzia) sia mediante atto pubblico, sia mediante dichiarazione presso l'amministrazione del debito pubblico fatta dal titolare o dal suo procuratore speciale e certificata da un agente di cambio, notaio o altro pubblico ufficiale come sopra, per assicurare l'identità e la capacità giuridica della persona del dichiarante.~~

~~Anche quando le leggi prescrivono di costituire una ipoteca in garanzia di qualsiasi obbligazione od esposizione, si può supplire alla detta ipoteca col vincolo di una o più iscrizioni di rendita.~~

~~Art. 25.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 26.~~

~~Il vincolo sarà fatta precisa e specifica annotazione tanto~~

I Dell'ipoteca e

*I vincoli
cauzionali
anche
speciali e
usufruttuati*

*I vincoli
o di ipoteca
speciale*

notazione tanto sulla iscrizione, sul quanto relativo certificato, indicandosi anche l'atto dal quale derivano.

~~Art. 24. 27.~~

Il vincolo e l'ipoteca saranno identicamente conservati e trasportati nei passaggi e traslazioni delle iscrizioni.

~~Art. 25.~~

Un'iscrizione non può essere soggetta che ad un solo vincolo o ad una sola ipoteca, tranne però il caso in cui trattisi di annotazione di diritto d'usufrutto sia legale, sia convenzionale.

~~Art. 26.~~

Le iscrizioni al portatore non possono sottoporsi ad ipoteca od altro vincolo.

TITOLO V

Delle opposizioni e delle esecuzioni.

~~Art. 27. 30.~~

Le iscrizioni nominative non sono soggette ad opposizione che nei casi seguenti:

- 1° In caso di perdita o smarrimento del certificato d'iscrizione;
- 2° In caso di controversia sul diritto a succedere;
- 3° In caso di fallimento o di cessione di beni.

~~Art. 28. 31.~~

Nel caso di perdita di un certificato d'iscrizione nominativa, il titolare od il suo legittimo rappresentante può ottenere la sospensione del pagamento ed il rilascio d'un nuovo certificato, presentandone dimanda con firma debitamente autenticata, e colla esibizione d'elementi e di documenti atti a fornire una prova sommaria del fatto allegato.

L'amministrazione del debito pubblico ne farà pubblicare avviso nel giornale ufficiale del regno e nelle borse di commercio.

Il nuovo certificato sarà rilasciato tre mesi dopo la fattane pubblicazione, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni.

Contemporaneamente al rilascio del nuovo certificato sarà dichiarato l'annullamento del certificato precedente.

~~Art. 29. 32.~~

Fuori dei casi accennati nei precedenti articoli, e dei casi d'ipoteca, le rendite nominative iscritte sul Gran Libro del debito pubblico non saranno soggette a sequestro, impedimento, od esecuzione forzata per qualsivoglia causa.

~~Art. 50.~~

In nessun caso sarà ammesso sequestro, impedimento od opposizione di sorta alcuna sulle rendite al portatore.

sulla iscrizione, quanto sul relativo certificato, indicandosi anche l'atto dal quale deriva o viene riconosciuto, e che deve essere conforme agli articoli 18 e 19. Nemmeno il vincolo di usufrutto che si fonda sulla legge ottiene il suo effetto prima della duplice annotazione sulla iscrizione e sul certificato.

~~Art. 27.~~

Il vincolo sarà identicamente conservato e trasportato nei passaggi e traslazioni della iscrizione, salvo il caso di vendita forzata per effetto di vincolo cauzionale, il quale in tal caso non vien trasportato.

~~Art. 28.~~

Una iscrizione non può essere soggetta che ad un solo vincolo, tranne però il caso in cui trattisi di annotazione di diritto di usufrutto, sia legale, sia convenzionale.

~~Art. 29.~~

Le iscrizioni al portatore non possono sottoporsi a vincolo.

TITOLO V.

Delle opposizioni e delle esecuzioni.

~~Art. 50.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 51.~~

~~Nel caso, ecc., come contro.~~

L'amministrazione del debito pubblico ne farà pubblicare avviso tre volte nel giornale ufficiale del regno e nelle borse di commercio.

Il nuovo certificato sarà rilasciato sei mesi dopo la prima pubblicazione, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni.

Contemporaneamente al rilascio del nuovo certificato, sarà dichiarato l'annullamento del certificato precedente.

~~Art. 52.~~

Nessuna esecuzione forzata sarà per qualsivoglia causa ammessa sulle iscrizioni nominative del Gran Libro, salvo il caso di vincolo per oggetto di cauzione o garanzia.

La esecuzione derivante dal vincolo avrà effetto per virtù ed in conformità delle decisioni del giudice competente.

~~Art. 53.~~

Le iscrizioni sottoposte a vincolo non potranno esser rese

I o ad un ipoteca

I o ad ipoteca

~~Art. 51~~

Le iscrizioni sottoposte a vincolo od ipoteca non potranno essere rese libere che per consenso del creditore o per autorità del giudice.

L'esecuzione derivante dall'ipoteca o dal vincolo avrà effetto per virtù ed in conformità delle decisioni del Giudice competente.

~~Art. 52~~

Le iscrizioni sottoposte a vincolo per cauzione nell'interesse dello Stato e della pubblica amministrazione saranno rese libere in tutto od in parte a favore del Governo per determinazione dell'autorità competente.

TITOLO VI.

Del pagamento della rendita.

~~Art. 56~~ 36.

La rendita annua sarà pagata in due rate uguali, alla scadenza d'ogni semestre.

~~Art. 54~~ 34.

Le rate semestrali non reclamate per il corso di cinque anni continui dalla scadenza dei pagamenti, sono prescritte.

Sarà annullata l'iscrizione della rendita della quale non siasi reclamato il pagamento nel corso di trent'anni continui.

~~Art. 53~~

Con reale decreto saranno stabilite le norme per le direzioni particolari, per le esecuzioni forzate delle rendite, e per quanto altro occorrerà all'eseguimento della presente legge.

libere che per consenso del creditore o per autorità de giudice.

~~Art. 54~~

Le iscrizioni sottoposte a vincolo per cauzione nell'interesse dello Stato e della pubblica amministrazione, saranno rese libere e trasferite in tutto o in parte a favore del Governo per determinazione dell'autorità competente.

~~Art. 55~~

In nessun caso sarà ammesso sequestro, impedimento od opposizione di sorta alcuna sulle iscrizioni di rendita al portatore.

TITOLO VI.

Del pagamento della rendita.

~~Art. 56~~

La rendita, ecc., come contro.

Il pagamento delle rate delle iscrizioni nominative si fa verso quietanza ed annullandolo nel modo stabilito dal regolamento sui titoli.

Il pagamento delle rate delle iscrizioni al portatore si fa verso consegna degli stacchi.

~~Art. 57~~

Identico al qui contro.

~~Art. 58~~

Con reale decreto saranno stabilite le norme per le direzioni speciali, per le esecuzioni forzate delle rendite, e per quanto altro occorrerà all'eseguimento della presente legge.

Potrà anche essere conferita per decreto reale alle direzioni speciali la facoltà:

a) di operare le traslazioni e i tramutamenti delle iscrizioni nominative alle direzioni speciali deferite e di surrogarne i titoli con altri titoli nominativi od al portatore, a termini dell'articolo 18 e seguenti;

b) di eseguire le annullazioni dei vincoli che alle dette iscrizioni nominative si riferissero.

I e della ipoteca

Approvato nella tornata del 10. giugno 1861.

Pelloni



Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'unito progetto di legge
concernente l'approvazione della costituzione di un *Mag. Libro*
del *Debito Pubblico* sia presentato al Parlamento Nazionale
dal Ministro delle finanze se incarichiamo di proseguire i
motivi e di sostenere la discussione.
Dato Torino add. 28. Aprile 1861.

Vittorio Emanuele

Luigi Baccarelli